



2

Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Decreto recante “Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai corsi di laurea magistrale di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado e di valorizzazione, agli stessi fini, del servizio eventualmente svolto e di particolari titoli accademici, ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del medesimo decreto per l’anno accademico 2011/2012”.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, concernente il regolamento sulla "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado" e, in particolare, l'articolo 5, comma 3 che prevede la determinazione con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, e di valorizzazione, agli stessi fini, del servizio eventualmente svolto e di particolari titoli accademici;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 concernente "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62 sulla parità scolastica;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico e, in particolare l'articolo 5;
- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89 concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509"
- RITENUTO di stabilire, per l'anno accademico 2011/2012, le modalità di svolgimento, la valorizzazione del servizio eventualmente svolto e di particolari titoli accademici, e le caratteristiche delle prove di accesso ai corsi di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado;

DECRETA:

ART.1

(Accesso alla laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado)

1. Per l'anno accademico 2011/2012, l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro dell'istruzione,



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. I requisiti per l'accesso alla prova di cui al comma 1 sono individuati nelle tabelle di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249. Per i candidati in possesso di laurea conseguita ai sensi di ordinamenti precedenti a quello di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004 n.270, le università verificano il possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dalle predette tabelle, tenendo anche conto dell'allegato 2 al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla corrispondenza fra lauree specialistiche e lauree magistrali. Non sono consentite ammissioni con riserva.
3. La prova d'accesso mira a verificare l'adeguatezza della personale preparazione con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale. La prova è predisposta da ciascuna università e si articola in:
 - a. un test preliminare;
 - b. una o più prove scritte ovvero pratiche;
 - c. una prova orale.
4. Il test preliminare è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare la sola corretta. Almeno 20 quesiti sono volti a verificare le competenze in lingua italiana, anche con riferimento alla comprensione di uno o più testi scritti. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore.
5. Sono ammessi alla prova, ovvero alle prove di cui al comma 3, lettera b) i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 21/30 nel test preliminare, secondo l'ordine del punteggio loro attribuito e fino a un numero pari al doppio dei posti disponibili per l'accesso indicati nel bando. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con una maggiore anzianità di servizio di insegnamento nelle istituzioni scolastiche. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
6. L'articolazione della prova, ovvero delle prove di cui al comma 3, lettera b), valutate in trentesimi, è stabilita dalle università secondo i seguenti criteri:
 - a. l'oggetto è costituito da una o più discipline ricomprese nella classe di concorso cui il corso di laurea magistrale si riferisce;
 - b. la prova ovvero le prove verificano le conoscenze disciplinari fondamentali, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione, il corretto uso della lingua italiana e non possono pertanto prevedere domande a risposta chiusa;
 - c. nel caso del corso di laurea magistrale di cui alla tabella 3 allegata al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, la



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- prova, ovvero le prove sono comunque svolte in lingua inglese e nella seconda lingua comunitaria per cui si richiede l'accesso al corso.
- d. nel caso dei percorsi di cui alle tabelle 4 e 7 allegate al predetto decreto, la prova ovvero le prove scritte possono essere integrate da una prova pratica in laboratorio.
7. Per essere ammesso alla prova orale di cui al comma 3, lettera c) il candidato deve conseguire un punteggio nella prova ovvero nelle prove di cui al comma 3 lettera b) non inferiore a 21/30. Nel caso di più prove, il punteggio è unico ed è ottenuto dalla media matematica dei punteggi attribuiti nelle singole prove, ciascuno dei quali deve essere comunque non inferiore a 21/30.
 8. La prova orale di cui al comma 3, lettera c), valutata in trentesimi, è superata se il candidato riporta un punteggio non inferiore a 21/30. La prova è svolta tenendo conto delle specificità di ciascun corso di laurea magistrale. Nel caso del corso di laurea magistrale di cui alla tabella 3 allegata al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, la prova si svolge in inglese e nella seconda lingua per cui si chiede l'accesso al corso.
 9. I soli titoli valutabili e i relativi punteggi sono stabiliti nell'allegato A, parte integrante del presente decreto.
 10. La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea magistrale è costituita dai candidati che hanno superato le prove di cui al comma 3. È ammesso al corso di laurea magistrale, secondo l'ordine della graduatoria definito dalla somma dei punteggi di cui ai commi 5, 7, 8 e 9, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso, indicato nel bando. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento nelle istituzioni scolastiche. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
 11. La graduatoria non può essere in nessun caso integrata da candidati che non abbiano superato con i punteggi minimi previsti le prove di cui alle lettere a) b) e c) del comma 3. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari agli ammessi.

ART.2

(Bando per la procedura di accesso)

1. Per l'accesso ai corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 1, comma 1, ciascuna università emana, una volta completate le procedure per l'attivazione dei corsi, in base alla programmazione definita con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249 il relativo bando che:
 - a. indica il numero dei posti disponibili per ciascun percorso;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- b. prevede disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indica i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n.241/1990 e successive modificazioni;
- c. definisce le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, ove non diversamente disposto dagli atenei.
- d. definisce i programmi di studio su cui vertono le prove di cui all'articolo 1, comma 3 e le caratteristiche della prova ovvero delle prove di cui all'articolo 1, comma 3 lettera b).
- e. definisce le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto.

ART.3

(Candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento)

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

ART. 4

(Calendario del test preliminare)

Il calendario delle prove di cui all'art. 1, comma 3 lettera a) è definito con successivo decreto direttoriale della competente direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e prevede una data unica di svolgimento della prova per ciascuna classe di concorso.

ART. 5

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo.

Roma,

IL MINISTRO



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Allegato A
(Articolo 1, comma 9)

Titolo di accesso

Voto di diploma di laurea, di cui all'art. 3 della legge 19 novembre 1990, n.341 o di laurea di cui all'art.3 D.M. 3 novembre 1999, n. 509, modificato dal d.m. 22 ottobre 2004, n. 270

- da 101 a 105/110 punti 1
- da 106/110 punti 1,50
- 110 e lode/110 punti 2

Voto di diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136, se titolo di accesso alla Laurea Magistrale di cui alla Tabella 5 allegata al DM 249/2010

- da 101 a 105/110 punti 1
- da 106/110 punti 1,50
- 110 e lode/110 punti 2

Altri titoli di studio, accademici e di ricerca

- Dottorato di ricerca
punti 3
- Secondo diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale coerente con o affine alla rispettiva classe di abilitazione
punti 2
- Diploma accademico di secondo livello rilasciato da un conservatorio ovvero da istituto musicale pareggiato, relativamente alla laurea Magistrale di cui alla Tabella 6 allegata al DM 249/2010
punti 2
- Diploma accademico di I livello o diploma di conservatorio o istituto musicale pareggiato, relativamente alla laurea Magistrale di cui alla Tabella 6 allegata al DM 249/2010
punti 1
- Ogni ulteriore diploma di laurea, laurea specialistica/magistrale, diploma accademico di I o II livello, diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), dai conservatori, dagli istituti musicali pareggiati e dalle Accademie di belle arti e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) secondo il vecchio ordinamento
punti 1 ciascuno
- Master universitari di I livello e II livello
punti 0,2 ciascuno